

N. 2216

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRECO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1997

Modifica dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
concernente i tramutamenti successivi dei magistrati

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 16 ottobre 1991, n. 321, con l'articolo 2, ha innalzato a quattro anni il divieto di trasferimento ad altra sede o ad altre funzioni per il magistrato di livello superiore ad uditore giudiziario, per il quale, invece, vige il termine dei due anni.

L'allungamento del termine, innanzitutto, è stato censurato ed è tuttora censurabile sotto l'aspetto della disparità di trattamento nell'ambito della categoria di pubblici dipendenti (uditori giudiziari e altri magistrati) in quanto non giustificata da alcuna valida ragione di pubblica utilità.

Sul piano pratico, poi, l'innalzamento del predetto termine, anziché sortire effetti positivi apprezzabili, si è rivelato un serio ostacolo al miglioramento del funzionamento degli uffici giudiziari.

Il blocco nel passaggio da una funzione all'altra - pur restando ferma la sede dell'ufficio - ha reso ancor più difficile, se non impossibile, la razionale autorganizzazione da parte dei dirigenti degli uffici.

In particolare, la modifica del 1991 ha creato scoramento e dissuasione in quanti, dichiarati idonei alle funzioni di appello o di cassazione, potrebbero chiedere il conferimento delle relative funzioni ed accettare il trasferimento ad altra sede o ad altre funzioni: la prospettiva di dover trascorrere quattro anni, anziché due, in una sede che potrebbe poi presentare inconvenienti e disagi di varia natura, spinge molti a desistere dall'inoltrare domanda.

Oltretutto il magistrato non di prima nomina sa bene che, ove mai dovesse incontrare difficoltà nella nuova sede, prima di

conseguire un altro trasferimento, dovrebbe attendere ben più dei quattro anni previsti.

Infatti, sa che la domanda di trasferimento può essere proposta soltanto al maturare dei quattro anni; che bisogna poi attendere la pubblicazione di una sede gradita; che la procedura di tramutamento, compresa l'effettiva presa di possesso del nuovo ufficio, non si completa mai prima di un anno. Sicché, alla fine, per un cambiamento di sede occorre attendere sei anni circa.

Per l'effetto, la norma sui tramutamenti, anziché agevolare, com'era nell'intento del legislatore del 1991, ha finito con il prolungare la copertura delle sedi vacanti.

Oggi, peraltro, non sussistono più le ragioni che hanno in certo qual modo apparentemente giustificato il blocco della mobilità, perché son venute meno le rilevanti carenze di organico degli anni passati.

Il ritorno al limite dei due anni come stabilito prima della modifica del 1991 restituirebbe la mobilità sul territorio al suo fisiologico *turn over*, e riaprirebbe legittimi spazi di crescita professionale per i magistrati più esperti, sbloccandone la permanenza obbligatoria.

Ultima non trascurabile valutazione: il limite minimo di permanenza di fatto sarebbe di tre anni e più, atteso che è rimasto fermo il principio della «legittimazione» a chiedere un nuovo trasferimento con decorrenza dalla data di effettiva presa di possesso del precedente ufficio.

I tempi burocratici sono quelli che sono e, pertanto, la procedura del trasferimento andrebbe ben oltre i due anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 194. - (*Tramutamenti successivi*). 1.
- Il magistrato destinato, per trasferimento delle funzioni ad una sede da lui richiesta, non può essere trasferito ad altra sede prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia».

